



Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Così come approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 febbraio 2001, atto n° 14

Dalla Casa Comunale · Anno 2001

TITOLO I

(Disposizioni Generali)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dello Statuto.

Art. 2

(Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Generale.

Art. 3

(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

3. In tutte le sale di riunione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è vietato fumare.

Art. 4

(Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri a norma dell'art. 74, comma 11) del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

TITOLO II

(Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I

(Convocazione del Consiglio Comunale)

Art. 5

Sessioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale coincide con l'anno solare

2. Il Consiglio si riunisce:

a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;

b) su richiesta scritta del Sindaco;

c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, escludendo dal computo il Sindaco, per la trattazione di argomenti da essi indicati.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 7 è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6

(Convocazione- Competenza)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 7

(Procedura della convocazione)

1. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, per la trattazione del bilancio e del conto consuntivo. Le altre sedute devono intendersi straordinarie. Può altresì essere convocato d'urgenza, quando sussistono motivi rilevanti, indilazionabili e non prevedibili, che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio del Sindaco e dei Consiglieri, a mezzo di messo comunale, nel rispetto dei sotto indicati termini:
 - a) almeno cinque giorni liberi prima per le sedute ordinarie
 - b) almeno tre giorni liberi prima per le sedute straordinarie
 - c) almeno ventiquattro ore prima per le sedute di urgenza
3. Nel caso di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già iscritti all'O.d.G. di una determinata seduta, la notifica dell'avviso di convocazione deve avvenire almeno 24 ore prima.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
5. Previa richiesta scritta, salvo revoca, del consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dai commi precedenti.
6. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale, che dovrà indicare la data e l'ora della consegna.
7. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

8. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto di legge, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal presente regolamento.

Art. 8

(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi le proposte di iniziativa della Presidenza, del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri comunali secondo l'ordine di presentazione.
3. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
4. Nei casi di cui al comma precedente il Presidente del Consiglio, deve provvedere alla convocazione entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 9

Ordine del Giorno- Pubblicazione e Diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, rispettivamente nei cinque giorni liberi, nei tre giorni liberi e nelle ventiquattro ore precedenti quello della seduta.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata, a cura della Segreteria Comunale:

- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

- Al Difensore Civico

- AI Dirigenti Comunali

3. Per assicurare la massima diffusione, viene disposta altresì la pubblicazione di manifesti ,con la indicazione del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, con esclusione dei casi di convocazione di urgenza e di ordini aggiuntivi.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, ove possibile, dovrà essere inserito anche sul sito internet del Comune di Aversa.

Capo II

(Ordinamento delle adunanze)

Art. 10

(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale almeno tre giorni prima della seduta, escludendo dal computo il sabato, la domenica o altre festività infrasettimanali, corredati dai documenti istruttori e dai pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge, lo Statuto o specifici regolamenti comunali, prevedano un più lungo lasso di tempo per la messa a disposizione di atti.

3. Per le sedute d'urgenza gli atti amministrativi di cui al precedente comma 1),devono essere messi a disposizione ventiquattro ore prima.

4. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e quanto attivato, anche attraverso via telematica.

5. All'inizio di ogni seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art. 11

(Numero legale)

1. Al fine della validità delle sedute di prima convocazione, all'appello nominale devono risultare presenti almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco.

2. Alle sedute di seconda convocazione il numero dei presenti, per rendere valida l'adunanza, deve essere almeno pari a dieci consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 7, comma 4, del presente regolamento dovranno essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione che, in ogni caso, non potrà tenersi prima delle ventiquattro ore della seduta di prima convocazione.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12

(Sedute Consiliari)

1. Il Presidente, all'orario fissato nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta, effettua l'appello nominale e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. In caso contrario, decorsi trenta minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, effettua nuovamente l'appello e, accertata l'eventuale mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. Di tanto il Presidente dispone comunicazione ai soli consiglieri assenti, anche a mezzo telegrafico.

Capo III

(Disciplina delle Adunanze)

Art. 13

(Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle

qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama.

3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.

5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e ne può ordinare l'allontanamento a mezzo della forza pubblica presente in aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

Art. 14

(Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto.

2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

3. Nella sala consiliare è fatto divieto a chiunque, anche se autorizzato, di portare armi.

4. Il divieto di cui al comma precedente non si applica per le forze dell'ordine.

5. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per la stampa.

Art. 15

(Polizia nell'aula)

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 16

(Disciplina delle sedute)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.
2. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dirigenti e funzionari, consiglieri dei quartieri, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale ed i componenti del collegio dei revisori dei conti.
3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni temporanee o permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 17

(Partecipazione dei membri della Giunta)

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale esclusivamente con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interrogazioni inerenti le proprie deleghe.
2. Gli Assessori, nell'espletamento delle proprie funzioni in seno al Consiglio Comunale, sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento fissate per i Consiglieri Comunali.

Art. 18

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche, nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri Comunali. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Art.19

Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate dai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Capo IV

(Svolgimento delle sedute)

Art. 20

(Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Presidente o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale .
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 21

(Designazione degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria sia nei casi in cui si proceda a votazione segreta, sia nei casi in cui si proceda a votazione palese.

Art. 22

(Funzioni di segretario)

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o dai dirigenti comunali che ne facciano le veci, in conformità di quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Art. 23

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare nè mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di

convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 7 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Presidente in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.

3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, un unico intervento volto a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva della Presidenza.

4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.

5. In ogni caso non possono essere deliberati nè messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 24

(Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri contestualmente all'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.

3. Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 25

(Presentazione delle proposte ed interventi)

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'assessore delegato ovvero del consigliere proponente, il Presidente dispone la lettura della relazione medesima.

2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri ed il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.

3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga emendamenti presentati.

Art. 26

(Modalità degli interventi)

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni. Il Consigliere assente in aula nel momento in cui il Presidente gli dà la parola, perde il proprio turno di intervento.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici, la seconda per non più di dieci minuti.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto Comunale.
5. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.
6. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
7. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.
8. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 27

(Inosservanza dei tempi d'intervento)

1. Il Presidente dà avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 28

(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 29

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 30

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 31

(Presentazione di emendamenti)

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tali emendamenti, possono altresì essere redatti per iscritto, in tal caso vanno firmati e depositi sul banco del Presidente, che provvede a darne lettura al Consiglio.

3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

4. Gli emendamenti, ad esclusione di quelli previsti dal vigente regolamento di contabilità, che abbiano valenza amministrativa e/o contabile possono essere votati, previa acquisizione del parere di regolarità tecnica e /o contabile di cui all'articolo 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs 267/2000.

5. Qualora si renda impossibile procedere con immediatezza o nel corso della discussione dell'emendamento stesso all'acquisizione del parere di cui al comma precedente, la trattazione dell'argomento ovvero del singolo emendamento, ai fini dell'approvazione, dovrà essere rinviata, previa votazione, nella prima seduta utile.

Art. 32

(Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti)

1. Qualora gli emendamenti presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 31, comma 4 del presente regolamento, è facoltà anche di un solo consigliere richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne

l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

2. Il Presidente accorda tale sospensione ed ha facoltà - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti presentati - di accordare un tempo superiore.

3. Dopo l'eventuale sospensione dei lavori ed alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente modificati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

4. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta di emendamento.

Art. 33

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta.

Art. 34

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre minuti.

2. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi del precedente articolo 31, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a tre minuti.

3. In caso di atto articolato in più parti dispositive, il Consiglio Comunale, su proposta anche di un solo Consigliere, presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione sulle singoli parti componenti l'atto, secondo la richiesta avanzata.

4. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi del comma che precede, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

5. Il limite temporale di tre minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 26 - comma 4 - del presente regolamento.

6. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato, anche solo nella motivazione, rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

7. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

Art. 35

(Votazione di emendamenti)

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 32 emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000, le relative votazioni si svolgeranno secondo il loro ordine di presentazione, cominciando con quelli soppressivi, continuando con quelli modificativi e, infine votando quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 36

(Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza anche di un solo consigliere comunale, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere gli emendamenti presentati.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 34 del presente regolamento, successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà

accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 34 del presente regolamento.

Art. 37

(Forma delle votazioni -Modalità generali)

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale. In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta, considerandoli tra gli astenuti.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5. Ogni proposta di deliberazione, comporta una distinta votazione

6. Per lo Statuto Comunale, o sue modifiche, i regolamenti, i bilanci preventivi e consuntivi, le votazioni avvengono secondo le seguenti modalità:

- Per statuti e regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

- Per i bilanci preventivi e consuntivi, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi, mediante la procedura dell'emendamento. Concluse tali operazioni, si pone in votazione il bilancio corredato di tutti gli allegati previsti per legge e dal regolamento di contabilità.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di prendere la parola, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto o del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

8. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente, ai sensi dell'art.4, comma 16) del presente regolamento.

Art. 38

(Votazione in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone in votazione il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale,, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tale caso partecipano al controllo del risultato i Consiglieri Scrutatori.
5. Nel verbale devono essere riportati i nominativi dei Consiglieri che votano a favore, contro o che si astengono.

Art. 39

(Votazione palese per appello nominale)

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.

Art. 40

(Votazione segreta per schede)

1. La votazione a scrutinio segreto prevista nei casi di cui al precedente articolo 37 viene effettuata a mezzo di schede segrete.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
- Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio.

3. La scheda che reca un numero di nominativi oltre il numero previsto nella proposta, si considera nulla.

4. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi un rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché nei sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono risultati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti, meno gli astenuti

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione

10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 41

(Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole delle maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti

favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno, per cui la rinnovazione del voto può essere eventualmente effettuata in una seduta successiva.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula " Il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva "

Art. 42

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Capo V

(Processi verbali)

Art. 43

(Compilazione dei verbali)

1. Ove non in uso il sistema di stenotipia computerizzata, i processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario generale, secondo le modalità di seguito elencate.

2. I verbali devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta ed i nominativi.

3. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale.

Art. 44

(Contenuto dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla trattazione sui singoli oggetti, il numero dei votanti e la indicazione nominativa dei consiglieri che si sono astenuti o abbiano espresso voto contrario e favorevole.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare, altresì, che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 45

(Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario nel corso della seduta o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 46

(Sottoscrizione dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 47

(Approvazione dei verbali)

1. I verbali delle adunanze saranno portati, per l'approvazione definitiva, all'esame del Consiglio nella prima seduta utile, nel corso della quale potranno esser proposte rettifiche ed integrazioni.
2. I verbali si intendono approvati se nel corso della trattazione nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche.

3. Le richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.

4. Le proposte di rettifica o integrazione vengono messe a votazione, e si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

TITOLO III

(Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I

(Diritti)

Art. 48

(Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale, esercitando tale diritto secondo le vigenti disposizioni di legge e statutarie.

2. Le proposte di deliberazioni, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate con le modalità di cui all'articolo 26, comma 3, dello Statuto.

Art. 49

(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dal vigente Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 26 e 27 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazioni, agli atti e documenti amministrativi.

3. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare a seguito di formale richiesta.

4. I Capi gruppo consiliari hanno diritto di ottenere, previo invio, l'elenco delle determinazioni dirigenziali e allo stesso modo anche i consiglieri comunali, previa richiesta, congiuntamente all'elenco delle delibere di Giunta, anche attraverso strumentazione telematica.

Art. 50

(Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Segretario Generale ed ai Dirigenti domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.

2. Il segretario generale e/o i dirigenti rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.

Art. 51

(Diritto di presentazione di interrogazioni ed interpellanze)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco, sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti, ai fini della richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato od intervento.

4. Le interrogazioni a risposta orale sono inserite all'ordine del giorno del primo consiglio utile sempre che siano decorsi dieci giorni dalla data di presentazione.

5. le interrogazioni a risposta scritta devono ricevere risposta da parte del Sindaco, o da parte dell'Assessore competente per materia, entro il termine di giorni quindici dalla data di presentazione.

6. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino

direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

7. L'interpellanza consiste nel chiedere al Sindaco o all'Assessore al ramo i motivi e gli intendimenti della condotta su un determinato argomento.

8. Alle interpellanze viene data risposta in apposita seduta della commissione consiliare competente per materia, cui hanno diritto di partecipazione gli interpellanti, da tenersi con cadenza mensile.

9. Alla seduta della Commissione in cui si trattano le interpellanze devono intervenire il Sindaco o gli assessori delegati per materia.

10. Qualora l'interrogante sia assente, all'interpellanza viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta della commissione. Qualora essa sia sottoscritta da più Consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.

Art. 52

(Mozioni)

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta, da qualunque Consigliere, al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto di interpellanza o di interrogazione, al fine di pervenire ad una decisione su di esso. La mozione, in ogni caso, quale mero atto di indirizzo politico, non può determinare impegni sul bilancio corrente e/o sul bilancio pluriennale.

2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio non prima di cinque giorni dalla data di presentazione ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

ART. 53

(Disciplina della trattazione delle interrogazioni e mozioni)

1. All'inizio di ogni seduta di Consiglio Comunale, immediatamente dopo l'esame e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, il Presidente pone in discussione le mozioni e le interrogazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Il primo firmatario della mozione dà lettura della stessa ed espone, per un tempo non superiore a cinque minuti i contenuti e le motivazioni della stessa.

3. Il Presidente dà pertanto la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta, assegnando agli stessi un tempo non superiore a minuti tre.

4. Prima di procedere alla votazione della mozione, così come presentata, i Consiglieri possono presentare emendamenti che vengono votati singolarmente, per poi procedere alla votazione del testo eventualmente emendato con un'unica votazione.
5. Il primo firmatario della mozione, con il consenso di tutti gli eventuali proponenti, può ritirare la mozione in discussione, prima che si dia inizio alle operazioni di voto.
6. Nella trattazione delle interrogazioni, ove l'interrogante dovesse risultare assente, la stessa si rinvia alla seduta successiva.
7. Accertata la presenza in aula del Consigliere interrogante, il Presidente lo invita a dare lettura dell'interrogazione, assegnando un tempo per la illustrazione della stessa non superiore a minuti cinque.
8. Il sindaco o l'assessore al ramo, sono tenuti a dare risposta in un tempo non superiore a minuti cinque.
9. L'interrogante ha diritto di replica, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo l'intervento nel tempo massimo di tre minuti.
10. Alla replica del Consigliere può seguire un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo contenuto, comunque, nel limite di tre minuti.
11. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle mozioni ed interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che in quel momento è in esame, rinviando le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale, salvo il caso di cui al successivo comma 13.
12. Nelle sedute nelle quali viene discusso il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il piano regolatore generale e le sue varianti, lo statuto e sue modifiche e, comunque, in quelle convocate in via d'urgenza, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle mozioni ed interrogazioni.
13. Il Presidente, nell'attività di programmazione dei lavori consiliari, riscontrata la giacenza di mozioni e/o interrogazioni presentate da oltre giorni quaranta, può fissare un Consiglio Comunale apposito.

Capo II

(Doveri)

Art. 54

(Rispetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri alla sua osservanza, dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 55

(Assenza dei consiglieri)

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 38 dello Statuto.

Art. 56

(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 57

(Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale sono disciplinate da apposito emanando regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del vigente statuto.

Art. 57 bis

(Gettone di presenza – Indennità di funzione)

1. Ai Consiglieri comunali compete, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle

Commissioni, la corresponsione di un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. In conformità alle vigenti disposizioni di legge ed all'articolo 39 - comma 8° - del vigente Statuto comunale, i Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione con le modalità ed alle condizioni di seguito stabilite.

3. La richiesta di trasformare il gettone in indennità, formulata per iscritto, può essere presentata, in ogni tempo nel corso del mandato, da ciascun Consigliere.

4. L'indennità è ridotta in relazione alle assenze non giustificate nel periodo considerato.

5. Sono giustificate le assenze per l'esercizio di funzioni di rappresentanza, per missioni, per malattia, per matrimonio, per maternità e per lutti. Per tali assenze è fornita, a cura del Consigliere, adeguata documentazione all'Ufficio del Presidente del Consiglio.

6. L'ammontare dell'indennità di funzione e delle detrazioni, per il caso di non giustificata assenza, è definita dal Consiglio Comunale, nei limiti di legge e tenuto conto delle previsioni di bilancio.

TITOLO IV

(Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I

(Organismi interni del Consiglio)

Art. 58

(Organismi del Consiglio comunale)

1. Sono organismi del Consiglio Comunale l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capi-Gruppo consiliari.

Capo II

(Presidenza del Consiglio comunale)

Art. 59

(Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa le veci:

a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;

b) convoca il Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri e predisporre l'ordine del giorno conformemente alle richieste avanzate.

c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

d) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;

e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi di quanto all'uopo stabilito dallo statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;

f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;

g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, mozioni, interrogazioni;

h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

i) vigila sull'adempimento da parte dei consiglieri di quanto prescritto dall'articolo 13 del presente regolamento.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 60

(Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente costituisce l'Ufficio di presidenza, coadiuvato da un dipendente appartenente al dipartimento Affari Generali di categoria " D " all'uopo individuato dal Dirigente competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, in collaborazione con il Segretario Generale, provvede al disbrigo delle pratiche inerenti lo svolgimento dei compiti di Presidenza disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 61

(Cessazione, decadenza, morte)

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o morte.
2. Nei casi di cui al comma 1) il Presidente è surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento verificatosi. Tale seduta deve, comunque, essere convocata dal Consigliere Anziano entro otto giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra.

Capo III

(Commissioni consiliari permanenti)

Art. 62

(Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, procede alla nomina delle Commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.
2. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 63

(Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, in numero corrispondente agli assessorati, sono formate da cinque membri e la loro composizione politica rispecchierà, in modo proporzionale, la composizione numerica dei gruppi costituiti in consiglio. I componenti delle commissioni sono nominati in consiglio comunale, con votazione segreta.

2. Per la nomina dei componenti di cui sopra si effettua un'unica votazione, con un sistema che garantisca la presenza delle minoranze, con espressione di voto, per ciascun consigliere, limitata a due preferenze.

3. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere, previa apposita delega.

Art. 64

(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

3. In materia di istituti di partecipazione le Commissioni svolgono le funzioni loro demandate dal regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, nonché quelle loro affidate dal Consiglio comunale.

Art. 65

(Attribuzioni della Commissione Statutaria)

1. La Commissione Statutaria, istituita con l'articolo 1 delle disposizioni transitorie e finali del vigente Statuto, esercita le funzioni stabilite nei commi 1) e 2) del medesimo articolo.

2. Essa si compone:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dai Capi gruppo consiliari;

c) dal Presidente del Consiglio.

Art. 66

(Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari permanenti)

1. L'attività delle Commissioni consiliari permanenti viene coordinata secondo le modalità previste nel presente articolo.
2. Al fine di coordinare l'attività preparatoria, istruttoria e redigente, il Presidente del Consiglio, sentito i Presidenti delle Commissioni consiliari competente, sottopone all'esame preventivo delle commissioni stesse le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che il Sindaco, la Giunta o i Consiglieri ritengano di portare alla discussione in Consiglio Comunale.

La Commissione di norma entro dieci giorni si esprime in merito

3. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Presidente del Consiglio può trasmettere la stessa a due o più Commissioni da tenersi in seduta congiunta.
4. Il Presidente del Consiglio, sentito i Presidenti delle Commissioni Consiliari, può stabilire quali provvedimenti possono essere sottoposti all'esame del Consiglio, senza preventiva istruttoria da parte delle Commissioni consiliari.

Art. 67

(Nomina dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. I Presidenti delle Commissioni permanenti, ad eccezione del Presidente della Commissione Statutaria, sono eletti dalle Commissioni stesse, a maggioranza dei voti espressi, con votazione a scrutinio segreto, nell'ambito di ciascuna di esse.
2. Se dopo due votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta di cui al comma precedente, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. E' designato il consigliere che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità viene designato il consigliere più anziano per età.
3. La prima seduta delle Commissioni Consiliari permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio che provvede all'insediamento della stessa direttamente o per il tramite dell'Assessore competente.
4. In caso di dimissione del Presidente, il Presidente del Consiglio provvede entro quindici giorni a convocare la Commissione che procederà alla sostituzione del dimissionario con le modalità di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 68

(Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente svolge le proprie funzioni avvalendosi di un apposito ufficio di segreteria.
3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 69

(Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari è convocata:
 - a) dal Presidente del Consiglio comunale per il coordinamento delle attività di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti di Commissione.
2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 70

(Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono costituire al loro interno gruppi di lavoro o assegnare speciali incarichi a loro membri.

Art. 71

(Convocazione)

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.
2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato alla Presidenza del Consiglio, al Sindaco, nonché agli assessori competenti per materia e al Segretario Generale.
3. La Commissione si riunisce, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno tre membri ed indirizzata al Presidente.
4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. L'argomento viene obbligatoriamente trattato qualora la proposta sia fatta da consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 72

(Validità delle sedute e delle votazioni)

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei componenti assegnati.
2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti.

Art. 73

(Partecipazione ai lavori della Commissione)

1. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.
2. Sulle proposte del Sindaco e della Giunta è facoltà del Presidente richiedere la partecipazione del Sindaco o degli assessori competenti.
3. Su richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati alle sedute delle Commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

4. Qualora l'argomento in discussione sia proposto da un Consigliere Comunale, il Presidente lo iscrive all'ordine del giorno dei lavori della commissione d'intesa con il proponente.

Art. 74

(Disciplina delle sedute delle Commissioni)

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. Nelle sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive il Presidente disciplina le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.

Art. 75

(Verbalizzazione delle sedute)

1. Il Segretario della Commissione, previamente individuato dal dirigente del dipartimento competente tra dipendenti appartenenti alle categorie " C " e " D " redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.

2. I componenti la Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

3. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.

4. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria della Commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.

Art. 76

(Commissioni Consiliari Speciali)

1. Il Consiglio, all'occorrenza, istituisce commissioni consiliari speciali, per fini di controllo, di

indagine, di inchiesta e di studio a carattere temporaneo , in conformità all'art. 41 dello Statuto.

2. Per la composizione ed il funzionamento delle predette Commissioni si applicano le disposizioni previste per le Commissioni Consiliari permanenti.

3. La nomina del Presidente deve avvenire su designazione dei gruppi consiliari di minoranza.

ART. 77

(Commissione paritetica e permanente sul mondo del lavoro)

1. L'art. 42 del vigente statuto ha istituito la Commissione paritetica e permanente sul mondo del lavoro, che esercita le funzioni di cui al comma 2) lettere a) b) c) e d)

2. In attuazione di detto articolo si stabilisce che la Commissione è composta da dieci membri, cinque dei quali in rappresentanza delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale e cinque in rappresentanza delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative, presenti sul territorio.

3. I componenti in rappresentanza delle forze politiche presenti in Consiglio sono nominati con la procedura di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 63 del presente regolamento.

4. E' facoltà delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale di designare, ai fini della nomina, anche soggetti esterni al Consiglio stesso.

5. I cinque rappresentanti delle organizzazioni di categoria di cui al precedente comma 2) saranno designati con la nomina di:

Un componente dall'Unione Industriali

- Un componente dalla Camera del Commercio
- Due componenti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
- Un componente dalle Associazioni Giovanili presenti sul territorio

6. Il Comune attuerà le forme più idonee e correnti di pubblicità al fine di ottenere le designazioni per le nomine di cui al comma che precede.

7. Ad insindacabile giudizio della Commissione, in funzione delle specifiche tematiche da trattare, possono essere invitati a partecipare alle relative sedute dirigenti, tecnici e funzionari del Comune, nonché esperti o altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

8. Per la nomina del Presidente e per il funzionamento della Commissione, si fa rinvio a quanto stabilito negli articoli 67)68)71)72)73)74) e 75 del presente regolamento.

Capo IV

(Gruppi Consiliari)

Art. 78

(Funzioni di Capi-Gruppo consiliari)

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Capo- Gruppo e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio comunale.
2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1) è considerato capo gruppo il consigliere anziano del gruppo stesso.

Art. 79

(Conferenza dei Capi-Gruppo consiliari)

1. La Conferenza dei Capi-Gruppo consiliari esercita le funzioni attribuitele dall'articolo 37 dello Statuto e dal presente regolamento.
2. La conferenza dei capi-gruppo, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, è organismo consultivo e concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capi-gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
4. La conferenza dei capi-gruppo esercita le altre funzioni ad esse attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte di pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. Il presidente è inoltre tenuto a convocare la Conferenza, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capi-gruppo.
6. La riunione della conferenza dei capi-gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
7. I capi-gruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla

conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Capo V

(Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari)

Art. 80

(Attività di supporto al Consiglio Comunale)

1. L'attività di supporto al Consiglio Comunale viene svolta dall'Ufficio di Segreteria Generale, coordinato dal suo Capo Ufficio.

Art. 81

(Sedi e strumentazione)

1. All'Ufficio di Presidenza e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Ai Gruppi consiliari è assicurata, la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

CAPO VI

(Disposizioni finali)

ART. 82

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stata approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è ripubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 3) comma 4 delle disposizioni finali e transitorie dello statuto comunale.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento che disciplinava il funzionamento del consiglio comunale.
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune.

ART.83

(Diffusione)

1. Copia del presente regolamento è inviato dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copia del Regolamento deve essere depositato nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri Comunali.
3. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti di dipartimento.